

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 2008 PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2007

Imprese, enti, soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati

Premessa

Sul Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale 29/01/2008 n. 24, è stato pubblicato il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Tale decreto ha apportato numerose e significative modifiche al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, prevedendo anche alcune novità relative al MUD. La modifica dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 ha determinato una variazione dei soggetti obbligati alla dichiarazione. Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale alle Camere di Commercio i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti:

- da lavorazioni industriali (con più di 10 dipendenti)
- da lavorazioni artigianali (con più di 10 dipendenti)
- dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale alle Camere di Commercio a condizione che, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti **produttori iniziali** abbiano più di **dieci dipendenti**.

Si chiarisce, inoltre, che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all'obbligo di presentazione del MUD, per la medesima attività. Sono esonerati inoltre le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo inferiore a Euro 8.000,00

Si deve inoltre evidenziare che la modulistica e le istruzioni per la presentazione del MUD non sono state aggiornate in riferimento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, risultando quindi per alcuni aspetti non coerenti rispetto a quanto previsto da tale nuova norma.

Riferimenti normativi individuanti i SOGGETTI OBBLIGATI al MUD:

Capitolo 1 – RIFIUTI

Comunicazione rifiuti

- Articolo 189, commi 3 e 5, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
- Articolo 220, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
- Articolo 235, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
- Articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 182

Comunicazione veicoli fuori uso

- Articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209

Capitolo 2 – EMISSIONI

Dichiarazione INES:

- Articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 18/02/2005, n. 59

Riferimenti normativi individuanti le modalità per la compilazione e la presentazione del MUD:

Capitolo 1 – rifiuti

Comunicazione rifiuti

- D.P.C.M. 24/12/2002, come integrato dal D.P.C.M. 24/02/2003

Comunicazione veicoli fuori uso

- D.P.C.M. 22/12/2004

Capitolo 2 – EMISSIONI

Dichiarazione INES:

- D.M. 23/11/2001

Soggetti Obbligati

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.i., e norme specifiche, risultano:

- **Produttori iniziali di rifiuti pericolosi**
 - Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
 - Imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
 - **Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**
 - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali*, con più di 10 dipendenti
 - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali*, con più di 10 dipendenti
 - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.
- Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale alle Camere di Commercio a condizione che, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti **produttori iniziali** abbiano **più di dieci dipendenti**.
- * Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.
- **Produttori di rifiuti pericolosi conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per il territorio previa apposita convenzione**
 - Gestore del servizio (limitatamente alla quantità conferita)
 - **Gestori dei rifiuti**
 - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
 - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
 - Chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
 - Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto
 - Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
 - **Gestori dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali**
 - Chiunque svolga le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali ai sensi del D.Lgs. 209/2003
 - Chiunque svolga attività di gestione di veicoli fuori uso non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003
 - **Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti**
 - Gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
 - **Imballaggi immessi sul mercato (per ciascun materiale e per tipo di imballaggio) e riutilizzati (per ciascun materiale), rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale**
 - Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
 - Produttori che hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di imballaggio o che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (queste casistiche comprendono tutti i produttori che non hanno aderito a consorzi, che possono presentare il MUD per coloro i quali hanno aderito ai loro sistemi gestionali, inviandone contestualmente copia al CONAI).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 189, comma 5, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati comunicano con il MUD:

- a) La quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio
 - b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati
 - c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno
 - d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti
 - e) i dati relativi alla raccolta differenziata
 - f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti
-

Obblighi di presentazione copia del MUD al COBAT ed al COOU

“Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi.”

“Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio COOU i dati tecnici, affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo.”

Modalità di presentazione

La Comunicazione rifiuti e la Comunicazione veicoli fuori uso devono essere presentate alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro mercoledì 30 aprile 2008

Deve essere presentata una Comunicazione rifiuti e/o una Comunicazione veicoli fuori uso per ogni unità locale

La presentazione della Comunicazione rifiuti e della Comunicazione veicoli fuori uso deve essere effettuata per i diversi soggetti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Comunicazione rifiuti:

- a) produttori di rifiuti: su **carta** o su **supporto magnetico** o **telematicamente**
- b) gestori di rifiuti: su **supporto magnetico** o **telematicamente**

- Comunicazione veicoli fuori uso: su supporto magnetico o telematicamente

Se un soggetto obbligato non ha effettuato alcuna delle attività per le quali è tenuto alla presentazione della Comunicazione rifiuti e/o della Comunicazione veicoli fuori uso non deve presentare una Comunicazione rifiuti e/o una Comunicazione veicoli fuori uso in bianco. La Comunicazione rifiuti e la Comunicazione veicoli fuori dovranno essere presentate utilizzando la classificazione CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca/gestisca nella stessa unità locale sia rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 sia rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà:

- compilare la **Comunicazione rifiuti** per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti **non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003**
- compilare la **Comunicazione veicoli fuori uso** per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti **rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003**

Diritti di Segreteria

La Comunicazione rifiuti e la Comunicazione veicoli fuori uso, complete in tutte le loro parti devono essere presentate, unitamente all'attestato di versamento dei diritti di segreteria :

- **€ 15 per ogni dichiarazione su supporto cartaceo**
- **€ 10 per ogni dichiarazioni su supporto magnetico**

alla Camera di Commercio competente per il territorio preferibilmente mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta alla Camera stessa. In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico è consentita l'effettuazione di un unico versamento, utilizzando un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma dell'importo dei diritti di ogni singola comunicazione contenuta nella dichiarazione multipla.

Nei casi in cui un soggetto sia tenuto per la medesima unità locale alla presentazione sia della Comunicazione rifiuti sia della Comunicazione veicoli fuori uso è previsto il pagamento di un **unico diritto di segreteria**

MUD Cartaceo

Per la compilazione della Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo si può utilizzare la modulistica allegata al D.P.C.M. 24/12/2002 o sua riproduzione su fogli bianchi formato A4, compilandola con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri in stampatello. Dovrà essere spedita o consegnata in busta chiusa, sulla quale si dovranno riportare i dati secondo lo schema previsto dall'Allegato 3 al D.P.C.M. 24/12/2002.

Ogni busta deve contenere la dichiarazione relativa ad una sola unità locale

MUD Magnetico

Per la compilazione della Comunicazione rifiuti e della Comunicazione veicoli fuori uso su supporto magnetico è possibile utilizzare i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici i CD (Compact Disk). I supporti medesimi potranno recare le dichiarazioni relative a più unità locali sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). I supporti magnetici devono essere spediti o consegnati in un plico sul quale siano riportati i dati secondo lo schema previsto dall'Allegato 3 al D.P.C.M. 24/12/2002, e devono inoltre essere accompagnati:

- dalla stampa delle **sezioni anagrafiche** di tutte le unità locali contenute nel supporto
- dall'attestazione di **versamento dei diritti di segreteria**
- dall'**elenco riepilogativo** di tutte le dichiarazioni contenute nei supporti secondo lo schema riportato nell'Allegato 7 al D.P.C.M. 24/12/2002 per le Comunicazioni rifiuti e nell'Allegato 10 al D.P.C.M. 22/12/2004 per le Comunicazioni veicoli fuori uso

Ogni busta potrà contenere anche più dichiarazioni relative a più unità locali

MUD Telematico

In alternativa le comunicazioni compilate su supporto magnetico possono essere inviate telematicamente da **www.mudtelematico.it**
Non si consegna nulla, viene inviato e pagato tutto telematicamente senza doversi muovere dal proprio ufficio

Modalità di presentazione - Comunicazione rifiuti semplificata

I soli soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- presentano la Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo
- sono produttori di non più di tre rifiuti
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari, no tenuti a compilare esclusivamente la Sezione comunicazione semplificata (Schede SCS1 e SCS2).

Il disposto deve essere inteso nel senso che tali soggetti non sono obbligati a presentare la Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo (restano infatti liberi di presentarla su supporto magnetico) ma che qualora intendano presentarla su supporto cartaceo devono utilizzare le Schede SCS1 e SCS2.

Modalità di presentazione – Invio telematico

In caso di compilazione informatica della Comunicazione rifiuti o della Comunicazione veicoli fuori uso, in alternativa alla modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, queste possono essere spedite per **via telematica** utilizzando la **smart card** contenente la **firma digitale**.

Gli utenti che intendono avvalersi di tale possibilità devono disporre di:

- collegamento a Internet
- computer
- smart card e relativo lettore

Per inviare telematicamente la Comunicazione rifiuti o la Comunicazione veicoli fuori uso, una volta compilate tramite software, bisogna collegarsi al sito **www.mudtelematico.it**. La procedura informatica è accessibile attraverso un normale browser web (Netscape, Opera, Internet Explorer, ecc.) da qualsiasi punto della rete.

Le istruzioni per l'invio telematico delle suddette comunicazioni possono essere reperite anche presso i seguenti siti: **www.minindustria.it, www.minambiente.it, www.apat.it, www.unioncamere.it, www.infocamere.it, www.ecocerved.it**.

Le **associazioni di categoria e gli studi di consulenza** potranno inviare telematicamente le Comunicazione rifiuti e le Comunicazioni veicoli fuori uso compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti **apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica** sulla base di espressa **delega scritta** dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi

In caso di invio telematico permane la possibilità di pagamento cumulativo di cui sopra, da effettuarsi mediante l'utilizzo di **sistemi di pagamento elettronici sicuri** (carta di credito) e/o con **altre modalità** concordate dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza con la Camera di Commercio territorialmente competente

Modalità di presentazione – Modifiche, integrazioni, comunicazioni illeggibili

Eventuali **modifiche od integrazioni** alla Comunicazione rifiuti o alla Comunicazione veicoli fuori uso potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione completa anche dei dati già dichiarati, riportando sulla nuova busta la dicitura "annulla e sostituisce la precedente del gg/mm/aaaa".

La presentazione di una nuova Comunicazione rifiuti o di una nuova Comunicazione veicoli fuori uso **è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria** e, nel caso di presentazione **oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste**

Nel caso di Comunicazione rifiuti o Comunicazione veicoli fuori uso pervenute alla Camera di Commercio **illeggibili** a causa di danni originati dalle operazioni di spedizione e/o trasporto, la Camera di Commercio potrà richiedere la presentazione di copia delle comunicazioni; in questo caso il dichiarante non dovrà ripagare il diritto di segreteria ma allegare copia della ricevuta del pagamento già effettuato

Sanzioni

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.